Comune di Aritzo

Provincia di Nuoro

Parere sulla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui

ex art. 3 comma 7 D.Lgs 118/2011.

Il sottoscritto Revisore,

Ricevuto in data 26/10/2015 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015, con allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 riguardanti la determinazione del:

- ✓ Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
- ✓ Risultato di amministrazione al 1/1/2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;

Considerato che l'articolo 3 comma 5, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: «al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale de lla competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1º gennaio 2015. Non sono can cellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicato la natura della fonte di copertura;
- √ b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a s eguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- √ c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- √ d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli
 esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità
 finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono
 entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo
 tecnico di cui al comma 13;
- ✓ e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è

determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.

Tenuto conto delle indicazioni contenute della Deliberazione delle Sezione Autonomie n. 4 del 24/02/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs.118/2011, integrato e corretto del d.lgs. 125/2014)" con particolare riferimento al punto 6, nonché delle indicazioni fornite da ARCONET con i documenti pubblicati nella sezione "Il riaccertamento straordinario dei residui".

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alle singole determine di riaccertamento a cura dei responsabili di spesa e di entrata e correlate tabelle di analisi

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

1 - RIDETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta N. 21 dell' 11/08/2015 emerge un risultato di amministrazione così composto:

	2014
Risultato di amministrazione	2.496.870,09
Di cui:	
a) Vincolato	459,295,41
b) Per spese in conto capitale	634.238,16
c) Per fondo ammortamento	0,00
d) Per fondo svalutazione crediti	0,00
e) Non vincolato	1.403.336,52

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residui attivi e passivi a cui non corrisponde un'obbligazione giuridicamente perfezionata:

Risultato di amministrazione al 31/12/2014	2.496.870,09
Residui attivi cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridicamente perfezionate	2.116.492,73
Residui passivi cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridicamente perfezionate	3.587.937,47
Nuovo risultato di amministrazione al 01/01/2015	3.968.314,83

L'organo di revisione ha proceduto mediante campionamento alla verifica dei residui attivi cancellati. Dalla verifica effettuata è emerso che le cancellazioni sono state correttamente operate in quanto hanno riguardato residui attivi inseriti nello schema di Rendiconto 2014 ai quali però non corrispondevano obbligazioni giuridicamente perfezionate.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei residui passivi cancellati. Dalla verifica effettuata è emerso che le cancellazioni sono state correttamente operate in quanto hanno riguardato residui passivi inseriti nello schema di Rendiconto 2014 ai quali però non corrispondevano obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Il risultato di amministrazione così rideterminato è stato verificato in base agli obblighi di accantonamento e di vincoli imposti dal nuovo ordinamento contabile.

1.1 Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

I residui attivi confermati nel riaccertamento straordinario devono essere verificati rispetto all'accantonamento obbligatorio per crediti di dubbia esigibilità. A tal fine il punto 5) lettera b) del punto 9.3 del principio contabile 4/2 prevede che <u>l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato e dall'esempio n. 5 in appendice.</u>

L'esempio 5 stabilisce che: «In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. A tal fine si si provvede:

- b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;
- b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui

attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014.

Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- i. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- ii. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:
 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio
 rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- iii. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;»).

L'organo di revisione ha verificato il metodo di calcolo utilizzato per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità per ogni capitolo di entrata.

L'organo di revisione prende atto che ai fini del calcolo non sono stati considerati:

- i residui attivi da pubblica amministrazione
- i residui attivi coperti da garanzia assicurativa o analoghe forme di garanzia
- i residui attivi accertati in base alle disposizioni di cui al punto 3.7.5 del Principio Contabile 4/2

l'organo di revisione prende atto altresì che il criterio base utilizzato è stato per tutti i capitoli quello dell'applicazione del rapporto tra il totale incassato ed il totale accertato ai residui attivi dall'01/01/2010 al 31/12/2014 del Titolo I e del Titolo III dell'Entrata.

L'organo di revisione rileva, pertanto, che sulla base della percentuale di accantonamento calcolata con la media semplice, l'importo accantonato al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è pari a euro 337.570,91.

1.2- Calcolo dell'accantonamento per rischi di soccombenza

Tenuto conto che il punto 5.2. del principio contabile 4/2, lettera h), prevede che: «In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo

contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.»

L'organo di revisione prende atto dell'avvenuta ricognizione del contenzioso all'l01/01/2015 da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo. Di detta ricognizione è stato redatto un prospetto dal quale si evincono i seguenti dati:

- data del contenzioso
- motivo del contenzioso
- valore del contenzioso
- stato del contenzioso
- rischio del contenzioso
- accantonamento per rischio di soccombenza
- accantonamento per spese legali

L'importo accantonato per il contenzioso ammonta in € 210.000,00.

L'organo di revisione ritiene che tale importo a fronte della ricognizione analizzata e delle informazioni assunte sia congruo.

1.3- Il calcolo della quota accantonata per spese legali

Relativamente alle spese legali, si rimanda a quanto specificato per il contenzioso in essere all'01/01/2015. L'organo di revisione prende atto che l'ente ha effettuato una ricognizione degli incarichi in corso da cui si evince che tutti gli incarichi sono coperti da un impegno congruo e che sono pertanto stati imputati al fondo pluriennale vincolato come previsto dalla lettera g) del punto 5.2 del principio 4.2. Fanno eccezione le spese legali per una causa risalente al 2001, per le quali è stato effettuato un accantonamento pari a euro 39.000,00.

L'organo di revisione, a fronte delle informazioni assunte, ritiene che tale importo sia congruo.

1.4- Il calcolo della quota accantonata per indennità di fine mandato

Tenuto conto che anche il principio contabile 4/2, punto 5.2. lettera i) prevede che:

«le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile».

L'organo di revisione prende atto che l'importo accantonato a tal fine nel risultato di amministrazione, pari a euro 3.751,16 ritenendolo congruo con l'importo maturato al 31/12/2014.

2 - DERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Tenuto conto che il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che: «Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolate è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato è costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato»

L'organo di revisione prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato:

- A) i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad € 1.428.646,47;
- B) i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad €
 2.341.172,30;
- C) i residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato ammontano ad € 0,00.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica del Fondo Pluriennale Vincolato mediante verifica dei criteri utilizzati dal Responsabile di Servizio e mediante analisi di un campione dei residui attivi reimputati e di un campione dei residui passivi reimputati; detti campioni sono stati individuati mediante estrazione a sorte di alcuni capitoli di entrata e di spesa.

Dalla verifica effettuata emerge che i residui attivi e i residui passivi rilevanti per la quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato sono stati correttamente individuati e calcolati.

L'organo di revisione con particolare riferimento ai residui passivi di cui alla precedente lettera C) prende atto della sussistenza delle motivazioni per la costituzione del FPV.

Il FPV 2014 determinato in sede di riaccertamento straordinario costituisce un'entrata nel bilancio di previsione 2015/2017. Il dettaglio delle movimentazioni è il seguente.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Entrate accertate e reimputate al 2015	293.671,55	257.935,97
Entrate accertate e reimputate al 2016	34.023,18	843.015,77
Entrate accertate e reimputate al 2017	0,00	0,00
Entrate accertate e reimputate agli esercizi successivi	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	327.694,73	1.100.951,74
Impegni reimputati al 2015	536.941,70	320.985,41
Impegni reimputati al 2016	100.054,63	1.383.190,56
Impegni reimputati al 2017	0,00	0,00
Impegni reimputati agli esercizi successivi	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	636.996,33	1.704.175,97

3- CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed alla composizione del risultato di amministrazione al 1/1/2015 che si riassume come segue:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014 COME DA RENDICONTO 2014 (a)	2.496.870,09
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI A OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	2.116.492,73
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI A OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	3.587.937,47
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	1.428.646,47
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	2.341.172,30
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FPV (f)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g = e - d + f)	912.525,83
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015, DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h = a – b + c – d + e + f - g)	3.968.314,83

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2015 DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h)	3.968.314,83
PARTE ACCANTONATA PER FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	337.570,91
PARTE ACCANTONATA PER FONDO RISCHI E SPESE FUTURE	269.416,03
TOTALE PARTE ACCANTONATA (i)	606.986,94
QUOTE GIA' VINCOLATE NELL'AVANZO DELL'ANNO PRECEDENTE	1.093.533,57
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	225.913,48
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	708.799,21
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	230.502,24

TOTALE PARTE VINCOLATA (I)	2.258.748,50
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (m)	0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE (n = h - i - l - m)	1.102.579,39

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, l'organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Infine, considerato che il comma 9 dell'articolo 3 del D.Lgs 118/2011 disponendo che: «9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni», (per gli enti che hanno deliberato il bilancio di previsione 2015/2017), si invita l'Ente ad effettuare le opportune registrazioni nel bilancio provvisorio al fine di rendere subito operative le rettifiche dovute all'esito del riaccertamento straordinario. Il bilancio di previsione 2015/2017 sarà già predisposto tenuto conto del riaccertamento straordinario.

Sini, 26 / 10 / 2015

Il Revisore

Dott. Mauro Serra
